

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	294		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	294		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (617)	294	Proposta di legge del Senatore Ruini ed altri (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	294, 296	Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (160)	301
ARCAINI, <i>Relatore</i>	294, 295, 296	PRESIDENTE	301
COSTA	294, 296	SCOCA, <i>Relatore</i>	301
TOSI	296	CORBINO	301
Esecuzione delle volture sugli antichi catasti (632)	296	VICENTINI	302
PRESIDENTE	296, 297, 298, 299, 300	DE MARTINO CARMINE	302
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	296, 297, 298, 299, 300	TROIISI	303
TAROZZI	297	Votazione segreta:	
COSTA	297, 298	PRESIDENTE	303
DE PALMA	297, 298, 299		
GIAVI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	297, 298, 299		
TROIISI	297		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	300		
TOSI	300		
CECCHERINI	300		

La seduta comincia alle 10,5.

Sono presenti:

Arcaini, Balducci, Bavaro, Castelli Avolio, Céccherini, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Nicoletto, Nitti, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo.

Intervengono alla seduta i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Giavi, e per le finanze, Castelli Edgardo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

DE MARTINO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli, Chiaramello, Dossetti, Ponti, Saggini e Zerbi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ho il piacere di comunicare alla Commissione il seguente telegramma, in data 2 corrente, pervenutomi dall'onorevole Ministro del Tesoro:

« Onorevole Ugo La Malfa, Camera Deputati Roma.

« Chiusosi l'esercizio finanziario 1948-49, sento il dovere di rivolgere un pensiero di viva gratitudine a te ed ai membri della Commissione finanze e tesoro, la cui opera propulsiva ed affiancatrice è stata di prezioso ausilio e di valido conforto all'ardua fatica del Governo. Cordiali saluti. Ministro del tesoro e *ad interim* per il bilancio, Pella ».

Ho risposto in data 3 corrente col seguente telegramma:

« Onorevole Pella, Ministro del tesoro e *ad interim* per il bilancio, Roma.

« Ringraziandoti dell'affettuosa attestazione di stima per il mio modesto personale contributo e per quello dei membri della Commissione finanze e tesoro, nella sua totale composizione compresa dell'altissimo compito assegnatole dal Paese e dal Parlamento, ti prego di accogliere le espressioni del riconoscimento della vigorosa azione tua e di gradire, anche a nome della Commissione, i sensi di affettuosa simpatia e cordialità. La Malfa, Presidente della Commissione finanze e tesoro ».

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (617).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributa-

rie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti ».

Questo provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato.

Invito l'onorevole Arcaini, relatore, ad esporre la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Premetto una osservazione: il disegno di legge in esame parla di proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. In effetti, si tratta invece di ripristinare agevolazioni che sono scadute col 31 dicembre 1948 e che si intende applicare con effetto retroattivo, cioè dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950.

Sarebbe stato augurabile che questo provvedimento fosse stato sottoposto all'esame della Camera tempestivamente; ma il ritardo col quale ci viene presentato è indice della incertezza ch'ebbero il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze (ed anche il Ministero dell'industria e commercio) in ordine alla convenienza di concedere queste agevolazioni.

Ad ogni modo, formulerei il voto che, in casi simili, le proroghe vengano chieste in tempo utile, anche perché la retroattività dell'applicazione di agevolazioni tributarie comporta la necessità, da parte dell'Amministrazione, di rimborsare quegli operatori che avessero pagato in base alle tariffe ordinarie.

Le agevolazioni in esame sono vivamente attese dalle ditte commerciali e industriali che vantano crediti verso lo Stato, le provincie, i comuni e le aziende dipendenti o che intendono finanziarsi su contratti regolarmente stipulati e da eseguire per ordine e per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle aziende dipendenti; e ciò, in ordine alla risaputa lentezza con cui questi enti effettuano i pagamenti.

Le ditte commerciali, infatti, oltre agli interessi che devono pagare per effetto del ritardato pagamento da parte degli enti, non trovano giustificato il dover sopportare anche il gravame delle tasse di registrazione previsto dall'articolo 4 della tariffa, allegato A, del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1084, che prevede per l'atto di cessione di credito una tassa pari allo 0,50 per cento dell'ammontare del credito ceduto e, per le anticipazioni, una tassa pari al 2 per cento.

Già fin dal 1936, per venire incontro all'istanza da parte di queste ditte, con regio

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 631, fino al 31 dicembre 1938 vennero assoggettate alla sola tassa proporzionale di registro di lire 0,05 per cento le cessioni *pro-soluto* e quelle *pro-solvendo* e le costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, le provincie, i comuni e le aziende dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore di aziende di credito in relazione a finanziamenti in genere da queste concessi.

Le operazioni di finanziamento vennero assoggettate alla tassa proporzionale di registro di lire 0,10 per cento; tutti gli atti relativi a quanto sopra vennero assoggettati alla tassa fissa di registro di lire 10.

Lo stesso trattamento tributario venne esteso alle cessioni e costituzioni di pegno ed ai finanziamenti relativi a crediti derivanti da operazioni in genere aventi per il cedente carattere commerciale, comprese quelle derivanti da affari di esportazione.

Il trattamento tributario di cui sopra venne successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1939 con il regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; fino al 31 dicembre 1940, con la legge 23 marzo 1940, n. 286; fino al 31 dicembre 1942, n. 1633; fino al 30 giugno 1947 n. 178; fino a 6 mesi dalla cessazione dello stato di guerra con regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633; fino al 30 giugno 1947 col decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 480; fino al 31 dicembre 1948, col decreto legislativo 18 settembre 1947, n. 1385.

È da notare il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti coi quali si chiedeva la proroga delle agevolazioni già in essere.

La necessità che il trattamento tributario di cui trattasi venga ulteriormente prorogato permane tuttora. Infatti, se si possono ormai ritenere superate le ragioni specifiche che giustificarono i provvedimenti stessi all'atto della loro emanazione (sviluppo dell'autarchia e preparazione bellica), altri e ben più rilevanti motivi si presentano attualmente in favore del mantenimento del predetto trattamento tributario: basti considerare soltanto le necessità connesse con la ricostruzione e le difficoltà sia per l'amministrazione centrale, sia per le amministrazioni locali, di eseguire con sollecitudine i pagamenti conseguenti agli appalti, alle commesse di lavori ed alle forniture di servizi e di merci in dipendenza delle opere di ripristino dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra.

Finché permarranno tali difficoltà nei pagamenti da parte dello Stato e degli enti locali, sarà necessario consentire agli appaltatori ed ai fornitori di poter smobilizzare i loro crediti senza eccessivi oneri tributari, perché non sarebbe equo che lo smobilizzo dovesse comportare, oltre il carico degli interessi per il finanziamento bancario, anche l'aggravio delle normali aliquote di imposta di registro e di tasse sulle anticipazioni e di bollo per la cessione o la costituzione in pegno dei crediti stessi.

Non è d'altra parte detto che la forte agevolazione concessa alle ditte che eseguono cessioni e conseguenti finanziamenti, torni a danno dello Stato, poiché in questo periodo, dal gennaio al giorno in cui siamo, poche ditte hanno ricorso alla regolare cessione di crediti, molte invece hanno messo in essere delle forme spurie, anomale, con le banche che hanno concesso i finanziamenti, al fine di evitare questo onere che, assommando al 2,50 per cento più il carico degli interessi bancari normali, è evidentemente, grave.

Col secondo comma dell'articolo 1 si viene a prorogare a tutto il 1950 un'agevolazione contenuta nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni e finanziamenti di credito vantati in dipendenza di forniture belliche che comportino solo il pagamento di una tassa fissa di 20 lire, anziché della tassa proporzionale di 0,05 per cento per le cessioni e di 0,10 per cento per i finanziamenti, qualora non siano assistiti da cambiali.

Esprimo quindi parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

COSTA. Mi permetto di fare una sola osservazione: ho sentito parlare di un minimo di tassa di 10 lire e di 20 lire; ma devo ricordare alla Commissione che c'è una legge del 15 febbraio di quest'anno (se non ricordo male), la quale porta il minimo di tasse fisse a 500 lire. Ora, è assurdo che si confermi qui puramente e semplicemente un provvedimento anteriore in cui si parla di 10 lire e di 20 lire.

Quindi, se noi siamo di opinione di approvare questo disegno di legge, ritengo necessario che si debba mettere in evidenza che il minimo della tassa fissa non può essere che di 500 lire, per ragione di coordinamento con la legge del febbraio di quest'anno.

ARCAINI, *Relatore*, Indubbiamente il rilievo dell'onorevole Costa mi pare giusto, in relazione alla necessità di regolare uniformemente tutte queste tasse.

COSTA. D'altra parte, una tassa di 500 lire è oggi veramente minima!

TOSI. Ho sentito l'osservazione dell'onorevole Costa, dal quale mi permetterei di dissentire. Non credo opportuno rinviare il provvedimento per correggere l'ammontare del contributo. La tassa fissa è di 500 lire. Siamo di fronte a dei contratti che fino a questo momento sono sfuggiti alle tasse di registro con accorgimenti strani, e quindi hanno eluso la questione della differenza delle 480 lire. Se noi correggessimo questo provvedimento dovremmo rimandarlo anche al Senato. Così, andremo in ferie senza che esso entri in vigore, e il disagio economico si perpetuerebbe anche in questi mesi. Inoltre, il danno sarebbe certamente maggiore del vantaggio.

Dato che l'articolo richiama diverse disposizioni di legge per correggere la tassa fissa finiremmo per perdere il 50 per cento della proporzionale.

In questi mesi, non potendo registrare, si sono emesse lettere di autorizzazione all'incasso. Per ciò mi pare che ci convenga dimenticare le 480 lire.

ARCAINI, *Relatore*. La disposizione che ha richiamato l'onorevole Costa cosa dice esattamente?

COSTA. È una legge che è diventata tale in seguito a un disegno d'iniziativa ministeriale.

ARCAINI, *Relatore*. Evidentemente, quella legge va a modificare tutte le precedenti.

COSTA. Portava modificazioni alle tasse di bollo e di registro.

ARCAINI, *Relatore*. Mi pare che non ci sia bisogno di richiamarla qui. Propongo quindi di approvare il disegno di legge così come proposto.

COSTA. Desidero che ad ogni modo la mia osservazione rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È esteso dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950 la efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

« È altresì estesa dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle ces-

sioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno legge: Esecuzione delle volture sugli antichi catasti. (632).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Esecuzione delle volture sugli antichi catasti.

Invito l'onorevole Schiratti, Relatore, ad esporre la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Nei riguardi del catasto ci troviamo con il territorio nazionale in parte regolato ancora dal vecchio catasto, e in parte disciplinato da quello nuovo. In alcune zone si sono potute perfezionare le operazioni necessarie a porre in attivazione il nuovo catasto; in altre, queste operazioni non si sono ancora compiute, o sono vicine a compiersi o lontane a compiersi.

La legge che pone in essere il nuovo catasto (dell'8 ottobre 1931, n. 1572), contempla e disciplina i casi nei quali la voltura catastale sia ostacolata da una imperfezione della documentazione che la parte presenta. Questi ostacoli sono stati contemplati in una maniera molto sommaria nel decreto del 1931; mentre sono stati contemplati in una maniera assai più larga nella legge 17 agosto 1941, n. 1043. Con questa ultima legge si contempla il caso che la voltura venga richiesta con una insufficienza od imperfezione dei documenti, ovvero che venga chiesta senza che ci sia una storia esatta dei passaggi precedenti o, infine, che ci sia una imperfezione nei frazionamenti. Ma tutta questa disciplina riguarda il nuovo catasto. Ora avviene che inconvenienti abbastanza gravi si rivelano là dove ancora ha vigore il vecchio catasto. E qui permettetemi che faccia una parentesi storica. La ragione occasionale di questo disegno di legge, risale ad una richiesta fatta dall'autorità prefettizia e dell'autorità politica della mia provincia. Spero mi diate atto della mia onestà. Di che cosa si trattava? Nel comune di Attimis, che si svolge tutto ai confini della Jugoslavia, nei tempi andati vi era un grosso feudo a favore dei conti Attimis di Santa Croce. Passarono i secoli e i singoli gestori dei terreni che erano sottoposti a feudo praticamente si svincolarono dall'obbligo di feudo e diventarono dispositori totali in fatto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

di questi beni. Non pagavano più alcunché ai conti. Questi non esercitavano alcun diritto, ma i beni rimasero sempre intestati (e lo sono tuttora) a loro. In questa situazione si trovano ben 250 famiglie agricole. L'inconveniente che si lamentò in passato e cioè della erronea intestazione, si sperò di superarlo con il nuovo catasto, che era in corso di perfezionamento in quel comune. Si era notato che il possesso era assai diverso da quello dell'intestazione: e quindi, quando fosse stato posto in essere, tutto questo inconveniente, si sarebbe eliminato con l'intestazione ai possessori reali. Senonché, nel bombardamento di Udine, fra i rilievi catastali che andarono distrutti, vi furono tutti quelli di questo comune. Frattanto è sopravvenuta l'imposta progressiva sul patrimonio. Se questa proprietà viene considerata ai sensi catastali come proprietà unica, si viene a pagare una somma tale da essere confiscata per quasi la metà. Se viceversa viene considerata frazionata fra queste 250 famiglie, pochissime unità o non molte unità, per lo meno, raggiungeranno il limite minimo imponibile di tre milioni e pagheranno una aliquota assai bassa; tutte le altre resteranno esenti da tale grave onere fiscale. Ripeto, l'autorità prefettizia locale, e noi che l'abbiamo affiancata, abbiamo prospettato il gravissimo inconveniente sia al Ministro delle finanze che alla Direzione generale del catasto. Giustamente, a mio giudizio, intanto questi ordinarono la sospensione dell'accertamento dell'imposta straordinaria a carico di questi montanari, di queste famiglie che sono tutte di autentici modesti lavoratori.

Questo disegno di legge non contempla il caso specifico; ma avendo la Direzione generale del catasto detto che inconvenienti analoghi si verificano in diverse regioni d'Italia, era il caso di disciplinare e di consentire che le agevolanze date per le volture catastali del nuovo catasto venissero praticamente applicate anche a quelle zone ove era ancora in vigore il vecchio catasto qualora si fossero verificate determinate circostanze. Ecco la ragione determinante di questo disegno di legge.

Io sono della opinione che dobbiamo esprimere parere favorevole al provvedimento perché penso che siate tutti d'accordo con me nel ritenere che si consumerebbe, nel caso specifico che vi ho citato, una grande, suprema ingiustizia quando questa gente fosse sottoposta ad una imposta patrimoniale che, se colpisce l'unità integrale dell'intestazione, a conti

fatti, rappresenterebbe una confisca di quasi la metà del patrimonio.

Il disegno di legge riguarda una quantità di fenomeni e di inconvenienti che si sono stratificati attraverso i secoli e ai quali bisogna porre rimedio.

PRESIDENTE. Pregherei il Relatore di spiegare il secondo comma dell'articolo 2.

TAROZZI. In linea generale, osserverei che ci possono essere diritti di terzi non apparenti. Se questi diritti non si sono fatti valere attraverso i secoli, sono di fatto scaduti.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ce ne possono essere di recenti. Nel caso da me citato, il problema non si pone. Gli stessi conti sono comparsi di fronte al notaio ed hanno dichiarato di aver perso ogni diritto sui fondi, ecc.

COSTA. Non abbiamo nessuna prova, come Commissione, di questo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Citavo il caso specifico.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione si possa così prospettare: è chiaro che i conti, essendo intervenuta l'imposta patrimoniale, hanno interesse a questa voltura catastale, ma una volta cessata l'applicabilità dell'imposta patrimoniale, non c'è pericolo che rimanga il diritto dei conti?

DE PALMA. Basta il catasto.

PRESIDENTE. In tal caso, ne verrebbe che i contadini non guadagnano niente e, cessata fra due o tre anni l'applicabilità dell'imposta sul patrimonio, ne conseguirebbe che lo Stato avrebbe perduto l'imposta stessa ed i conti vorrebbero di nuovo i terreni.

SCHIRATTI, *Relatore*. In linea di fatto, faccio presente che già nell'incarto del Ministero c'è la copia notarile autentica della dichiarazione dei conti che ammettono di non aver nessun diritto sui terreni. Ora, comprenderete perfettamente che una dichiarazione di questo genere è impegnativa. Insomma, i contadini, se per ipotesi ci dovesse essere frode, si guarderebbero bene dal prestarsi a tale manovra — e farebbero bene — ma sta di fatto che nello « storiato » inviato al Ministero risulta ad evidenza una realtà che fugge ogni sospetto di frode.

GIAVI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche nelle comunità c'è la stessa situazione. Se la comunità dovesse pagare l'imposta patrimoniale...

TROISI. Questo disegno di legge, a mio avviso, impone dei notevoli problemi di carattere giuridico. Abbiamo i vecchi catasti

dai quali non si può desumere quello che invece si desume dai nuovi catasti.

La portata della voltura non ha un significato di trasferimento della proprietà. Mi sembra che si conservi questa stessa portata della voltura anche nel nuovo disegno di legge. Quindi, per quanto concerne l'ufficio della voltura, non c'è mutamento. Il mutamento è per quanto riguarda la prova del diritto di proprietà. In sostanza, bisogna provare che c'è stata usucapione.

COSTA. Ai soli fini fiscali e non ai fini civili. Non è una prova che ferisca il diritto civile.

TROISI. Quindi bisogna chiarire questo punto. Una volta provato che c'è stato questo trasferimento di proprietà, bisogna evitare che i vecchi proprietari avanzino pretese...

DE PALMA. C'è il capoverso dell'articolo 2.

TROISI. Ossia bisogna che il trasferimento abbia un carattere definitivo, in modo da non dar luogo a contestazioni. Ora, non risulta dal testo legislativo che questo accertamento abbia carattere definitivo. E questo lo dobbiamo assicurare.

PRESIDENTE. Questo non può disporlo il testo del disegno di legge in esame. Anzi, il testo espressamente, nella seconda parte, parla di voltura. Il catasto non può non prendere atto di una situazione. Io credo che una volta che una partita catastale sia riconosciuta, naturalmente dovrebbe sorgere l'obbligo di imposta.

Evidentemente ci sono molti casi ed il Ministero naturalmente farà una serie di decreti con cui riconoscerà determinati trasferimenti all'infuori di un accertamento vero e proprio di diritto. Quindi, come primo atto c'è una esenzione dall'imposta patrimoniale. Se questo trasferimento di proprietà diventa definitivo o meno, non so se si possa prestare...

SCHIRATTI, *Relatore*. Nel caso specifico gli attuali intestatari, conti Attimis, erano disposti anche ad intervenire in tanti atti notarili quanti erano i possessori per dichiarare che in verità essi assentivano al trasferimento, in quanto in ciascun atto dichiaravano che non avevano alcun diritto a pretendere. Senonché questi atti sarebbero stati sottoposti agli oneri fiscali di trapasso. Il che colpiva troppo gravemente gli attuali possessori ed allora, rappresentata questa situazione, il Ministero ha approvata la voltura e per superare casi analoghi, approfitta della circostanza per risolvere altri casi adottando criteri di giustizia.

DE PALMA. In merito alla preoccupazione sollevata dal collega Troisi, mi sembra

che la medesima abbia un certo fondamento. La voltura — è specificato nel 2° comma dell'articolo 2 — avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Il che comporta che noi non risolviamo niente.

SCHIRATTI, *Relatore*. Risolveremo la questione in sede fiscale.

DE PALMA. Risolvendo questo stato di fatto, facciamo un danno all'erario. Questo è certo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ma evitiamo l'ingiustizia.

PRESIDENTE. Secondo me, un pericolo c'è: non si riferirà al caso prospettato dal collega Relatore, ma il pericolo esiste ossia che si facciano o si creino dei trasferimenti di proprietà, in base a questa procedura, trasferimenti che comportino l'esenzione dall'imposta patrimoniale anche in via definitiva. Insomma, non mi sentirei di escludere che ci possa essere, in definitiva, una vera e propria evasione di imposta.

COSTA. È difficile che si possano fare trasferimenti, perché si contempla il caso del possesso ultratrentennale. Non è possibile quindi creare una situazione fittizia di questo genere.

Osservo ancora che sostanzialmente questo provvedimento non è che il rimedio ad un inconveniente che è stato notato nell'applicazione della legge sulla conservazione dei nuovi catasti, perché nei catasti teresiani — cioè di Maria Teresa — c'era la disposizione che stabiliva che si potesse fare la voltura catastale, in mancanza di titoli, in base ad atto notorio. Questa disposizione non è stata riconosciuta nella legge per l'unificazione dei catasti in tutta l'Italia, e mi pare che sostanzialmente questo disegno di legge miri ad integrare la legislazione attuale introducendo il principio che in taluni catasti vecchi era ammesso solo ai fini fiscali.

Quanto poi alla questione dei conti Attimis mi sembra che se fosse stato uno stragemma, si sarebbe in presenza di una frode; ma in questo caso la legge prevede anche delle pene. Se si organizza una forma di imbroglio, per sottrarsi all'imposta sulla patrimoniale, la legge ne prevede il caso e il fisco ha sempre possibilità di perseguire il contribuente.

Per tutte queste ragioni io credo che non vi siano motivi per non approvare questo disegno di legge e che non vi siano i pericoli che l'acume del nostro Presidente ravviserebbe fra le pieghe del provvedimento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Io dico questo: è vero che si deve trattare di possesso ventennale, ma a che titolo?

SCHIRATTI, *Relatore*. Con *animo domini!*

COSTA. L'antico possesso corrisponderebbe ad una situazione di fatto che, in mancanza di altri elementi, verrebbe provata con atto notorio dinanzi al pretore con quattro testimoni. E, come si faceva nel Lombardo-Veneto secondo il catasto teresiano, si fa là voltura ai soli fini della incidenza del tributo fiscale. D'altra parte, secondo me, c'è da osservare anche un altro elemento che è a vantaggio della nostra tesi di preoccupazione degli interessi fiscali: che non si fa la pura e semplice introduzione del principio catastale, del catasto di Maria Teresa, secondo cui bastava l'atto notorio dell'antico possesso, escludendo ogni atto ministeriale. Allora era l'ufficio periferico delle imposte dirette che aveva facoltà di dare l'autorizzazione alla voltura fatta in questa maniera. Nel caso in esame invece, gli atti di notorietà concernenti volture catastali si sottopongono al controllo del Ministero delle finanze il quale, volta per volta, si accerta che non vi siano scopi o tentativi di frode. Insomma, introducendo questo controllo mi pare che si possa essere tranquilli, dal lato fiscale, poiché l'organo ministeriale non consentirà certamente che vi sia frode in queste forme di volture catastali. Sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi pare di dover rilevare che questa disposizione rappresenta se mai una restrizione in confronto della norma in vigore per i nuovi catasti, e che è contemplata dalla citata legge 17 agosto 1941, perché questa legge, all'articolo 1 che modifica l'articolo 55 del testo unico sui nuovi catasti, dice: « Qualora non vi sia (suppone quindi la vendita di un bene che io faccio ad un altro e sul quale non sono intestato: una erronea intestazione catastale), qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta al catasto e quella a cui si fa luogo il trasferimento, alla domanda di voltura devono essere inseriti i documenti dei passaggi intermedi. Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura e dalla quale risulti la cronistoria dei passaggi. Si fa constatare in tal caso il trapasso. L'ufficio erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

Ora, per il nuovo catasto, c'è una disposizione che è assai più larga e che prescinde dalla volontà del fisco. Qui il fisco, invece, deve intervenire volta per volta a dare l'autorizzazione. Quindi, questa disposizione rappresenta una restrizione in confronto alla norma per i nuovi catasti. Mi pare che nel caso in esame le cautele siano più severe di quelle che disciplinano il nuovo catasto.

DE PALMA. A me sembra che le preoccupazioni sollevate precedentemente, che io facevo anche mie, possono essere superate dalla considerazione che ha fatto, giustamente, il collega onorevole Costa: cioè, che esistono disposizioni le quali stanno proprio a salvaguardare gli interessi dell'Erario per i casi i casi in cui avvenissero fatti non leciti tra le parti al fine di frodare l'Erario stesso. Quindi, se ci sono queste disposizioni, io penso che in fondo quelle rappresentano una certa garanzia. Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Io non intendo fare una obiezione di principio, ma ho dei dubbi, e devo dire che da un certo punto di vista, il mio dubbio permane, poiché l'imposta straordinaria, data la progressività che ha, può rendere convenienti operazioni di questo genere rispetto al sistema fiscale normale. È chiaro che per trasferimenti simili non si prevedono imposte normali, ma per l'imposta straordinaria, per casi di quel rilievo, può convenire alle parti, perché l'imposta straordinaria, in alcuni casi, si porta via metà del patrimonio. Quindi determinati diritti o determinate situazioni, che sono rimaste giuridicamente dubbie, possono essere risolte in questo caso, perché rispondono ad un calcolo di convenienza. Non si può escludere *a priori* questo, perché quando un'imposta straordinaria va al di là del 50 per cento, determinate controversie si possono regolare molto più facilmente che non prima dell'applicazione di una imposta di questo genere. Ad ogni modo, è un caso dubbio, perché non ho elementi per dire quale estensione possa avere un provvedimento di questo genere. E non posso neanche dire che l'imposta patrimoniale abbia degli strumenti atti ad evitare le frodi. Ad ogni modo, sono dubbi che ho posto per scrupolo personale.

GIAVI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge esige che vi siano particolari circostanze per le quali manchino gli atti di trasferimento. Quali sono le particolari circostanze? Quelle esposte dall'onorevole Schiratti o quelle che accennavo io? Cioè, i casi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

di vecchi terreni che non hanno avuto trasferimento regolare ?

COSTA. Ma come si può pensare all'organizzazione fraudolenta di un antico possesso? L'antico possesso c'è o non c'è !

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I testimoni dovrebbero accertare davanti al Pretore un possesso regolarmente esercitato per 20 anni. Ora, se teniamo presente la limitatezza dei casi concreti e il fatto che sul luogo questi casi particolari sono bene conosciuti, io penso che simulare un possesso ventennale debba essere una cosa poco facile quando questo possesso ventennale veramente non vi sia stato. Raccomanderei dunque di approvare il disegno di legge.

TOSI. Onorevole Presidente, per aiutarla a superare il suo dubbio, io direi questo: siccome esiste un organo — dirò — giudicante di controllo, il Ministero, vuol dire che vi sarà un esame dei documenti presentati. Il rischio potrebbe essere dato dal fatto che vi siano dei compiacenti che facciano un atto notorio falso. Se il documento venisse usato *sic et simpliciter* capirei questo pericolo, ma poiché vi è un controllo, è facile pensare che vi sarà qualcuno che dirà al Ministro che l'atto è falso.

PRESIDENTE. Il possesso ventennale non è un elemento eccezionale. È il possesso ventennale che può diventare proprietà.

SCHIRATTI, *Relatore. Animo domini!*

PRESIDENTE. Questo lo dice l'atto notorio. Il possesso ventennale è un elemento, ma il titolo giuridico può essere un altro. Ad ogni modo non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge.

COSTA. Faccio osservare che, quando si facevano, secondo il vecchio catasto, le volture in base all'atto notorio, si cercava anche il certificato del sindaco. Era un'ulteriore garanzia. Insomma, il Ministero certamente si circonda di garanzie. Sostanzialmente, rimane la possibilità che ci sia uno stato di fatto ultra ventennale di *animo domini*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo Catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni nonché dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

« Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti, contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile di cui all'articolo 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, che, nelle località in cui vigono gli antichi catasti, ove per particolari circostanze manchino, gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, dagli uffici competenti accettati, in sostituzione di tali atti, atti di notorietà in esenzione delle imposte di trasferimento, dai quali risulti che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in Catasto è stato, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del Codice civile, posseduto continuamente per venti anni dal richiedente.

« In tali casi nella voltura si fa constatare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

SCOCA. Perché questa norma eccezionale? Perché questa urgenza?

CECCHERINI. Questa norma è determinata dal fatto che vi sono tante volture arretrate nei vecchi catasti. Quelle che esistono sono ineseguibili.

CORBINO. Tanto la gente la ignorerà anche quindici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Voteremo a scrutinio segreto il disegno di legge in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Ruini ed altri: Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (160).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della proposta di legge del senatore Ruini ed altri: Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese. Di questa proposta già si è parlato nella precedente seduta dell'8 luglio. Rammento che essa è stata approvata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

L'onorevole Scoca, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. Di questa proposta di legge la Commissione ebbe ad occuparsi alcuni mesi or sono. Fu stabilito allora che si dovesse sentire il Ministro del tesoro. Ora, questa riserva, può essere superata, dal momento che il Ministro ha dato la sua approvazione. Poiché anche il Senato ha approvato la proposta, penso che la Commissione possa esprimere in senso favorevole il proprio parere.

In sostanza con questa proposta di legge si chiede che il Ministro del tesoro faccia una relazione annua sulla situazione economica del Paese. Nella relazione che accompagna la proposta di legge sono anche ricordati i precedenti: se ne parlò a proposito dell'articolo 81 alla Costituente; se ne è parlato davanti al Consiglio economico nazionale. Si indicano anche gli argomenti che dovrebbero formare oggetto di questa esposizione. Forse si poteva fare a meno di una legge così fatta, anche perché sarebbe una relazione sulla quale non è possibile la formazione di un disegno di legge. Sarebbe bastata la consuetudine per stabilire una prassi siffatta, come in molti rami del diritto pubblico. Ma, dal momento che la proposta di legge c'è, non mi sento di proporla la reiezione.

Piuttosto, a proposito della dizione dell'articolo 1, vedo che vi è una divergenza tra la formula proposta e la formula accettata dalla Commissione del Senato. Si vorrebbe che questa relazione venisse presentata nel mese di gennaio dal Ministro del tesoro insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione dell'esercizio venturo. Ora, vi sarebbe una questione che dovrebbe essere risolta e cioè quella della data di presentazione dei rendiconti e dei bilanci che forma ancora tema di discussione. Vi sono pareri discordi circa il termine di presentazione. Non mi pare che questa sia

la sede più adatta, per discutere di ciò, perché la questione della presentazione dei rendiconti e dei bilanci di previsione dovrà essere esaminata in modo più ampio. Qui si dovrebbe: o stabilire che la presentazione avvenga nel mese di gennaio, e allora dovremmo togliere dall'articolo quella disposizione con la quale si determina che la presentazione della relazione debba avvenire insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione dell'esercizio venturo; oppure stabilire che la relazione sia presentata insieme ai detti documenti, ma senza fissare il termine del mese di gennaio. Quindi, la proposta di legge si potrebbe approvare con questa modificazione.

Faccio notare inoltre che nella proposta originaria si parlava di una relazione generale sulla situazione economica del Paese, e basta. Nella formulazione approvata dal Senato si parla invece di una relazione generale sulla situazione del Paese e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese dal Comune allo Stato. Non comprendo molto bene questa formula così ampia.

Mi sembra che essa sia più ampia quando si dica: « situazione economica del Paese ». Se si aggiungono altre parole, se ne diminuisce, in un certo senso, la portata.

CORBINO. Faccio una proposta pregiudiziale, di rinvio. Mi pare che non siamo in condizione di poter discutere questo provvedimento. Come ha osservato il collega Scoca, lo dovremo rimandare, in ogni caso, al Senato. D'altra parte, ho fatto cenno, in occasione della discussione sul bilancio del Tesoro, della necessità che i bilanci siano presentati presto. Mi propongo, alla ripresa dei lavori parlamentari, di presentare una proposta di legge in cui si invita il Governo a presentare gli stati di previsione entro il 30 novembre. Non so che seguito potrà avere la mia proposta, ma certamente ne dovremo discutere.

Indipendentemente da ogni questione di merito propongo di rinviare l'esame di questa proposta di legge.

Abbiamo, di fronte all'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge che concerne il Consiglio economico nazionale che è, in certo senso, strettamente collegato con questo, perché il Ministro del tesoro dovrà pur appoggiarsi a degli organi per fare questa relazione di carattere economico generale. Ed allora dico: che fretta c'è di stabilire fin da ora che nel prossimo gennaio, il Ministro del tesoro deve fare questa relazione? Non credo che il Ministro abbia bisogno di sette mesi di preav-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

viso. Rimandiamone l'esame a quando affronteremo tutto il problema della discussione dei bilanci e durante quella discussione, esamineremo la proposta di legge in esame. Ripeto che faccio proposta formale di rinvio o di sospensiva, che forse è preferibile.

VICENTINI. Sarei dell'avviso di arrivare ad una conclusione, perché rinviando rimane la proposta di legge in sospeso.

Ci sono dei chiarimenti che il Governo deve dare prima di approvare il provvedimento. Quindi propongo di continuare la discussione della proposta di legge e di prendere poi la decisione. Innanzi tutto desidero riferirmi alla data del gennaio. L'onorevole Corbino ha accennato all'altra del 30 novembre. Questa, è la data stabilita nel 1884, quando per la prima volta il periodo di tempo relativo all'esercizio passò dall'anno solare all'anno finanziario. La data del 30 novembre era stata messa per consentire al Governo di presentare nello stesso tempo e il consuntivo dell'esercizio chiuso il 30 giugno ed il preventivo per l'esercizio che doveva iniziarsi al 1° luglio dell'anno seguente.

È stata una riforma utile in quanto ha unificato la discussione sui bilanci, ed ha dato la possibilità di esaminare il preventivo quando già si conoscevano i risultati definitivi dell'esercizio. Anticipare ancora oggi, alla data del 30 novembre, la presentazione degli stati di previsione potrebbe, a mio avviso, far sorgere grave difficoltà per la presentazione contemporanea del consuntivo dell'anno precedente. E poi, non soddisferebbe alla necessità che abbiamo invocato tante volte, che il preventivo sia maggiormente aderente a quella che è la dinamicità che il bilancio dello Stato ha assunto in questo periodo in relazione alla dinamicità stessa della vita sociale. Quindi, per mio conto, si dovrebbe mantenere il mese di gennaio per la presentazione del rendiconto dell'esercizio scaduto e dei bilanci di previsione.

Faccio quindi una prima domanda: il Ministero del tesoro è attualmente attrezzato per poter assumere l'impegno di dare gli elementi necessari per la valutazione della situazione economica del Paese?

Questa è la prima domanda che dovrebbe avere una risposta.

In secondo luogo, qui si parla « sulla situazione economica del Paese e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese dal Comune allo Stato ».

Ricordo che nel 1935 è stata fatta una grossa pubblicazione che ha offerto la possibilità di conoscere la situazione di tutti gli enti lo-

cali, comuni e provincie, e penso che questa dizione « dal Comune allo Stato » voglia dire che sia data la possibilità di avere in un unico documento la situazione della finanza pubblica statale e della finanza pubblica comunale, provinciale e regionale.

Ora, anche qui si pone un altro quesito: con quali organi il Ministero del tesoro potrebbe assumere oggi l'impegno, invece che nel 1950, di assolvere a questo compito?

Quindi, per mio conto, propongo una sospensiva non nel senso di rimando, ma di invitare ad una prossima seduta un rappresentante del Ministero del tesoro per conoscere se l'Amministrazione stessa è nella possibilità di organizzare tale servizio e se ha gli organi adatti per potere soddisfare queste esigenze.

Noi stiamo andando verso la normalità e quindi dobbiamo compiere anche questo sforzo.

Bisogna vedere se siamo a ciò preparati.

DE MARTINO CARMINE. Onorevoli colleghi, sono d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Corbino perché la situazione attuale è la seguente: per i preventivi si stabilì che soltanto per quest'anno il Governo aveva un mese di proroga al termine di presentazione. Quindi questa proposta non contrasta con la disposizione in vigore.

Quanto ai consuntivi devo ricordare che anche quello che riflette l'anno 1948-49 non deve essere presentato, in base alla legislazione attuale, entro il febbraio 1950, perché il Governo ha già avuto una proroga fino al 30 giugno 1950.

Conseguentemente, qualora noi accettassimo la proposta di legge in esame, verremmo a modificare il termine o no? Perché a leggere questa proposta di legge si direbbe che la concessione fatta al Governo di presentare entro il 30 giugno 1950 il consuntivo anche dell'esercizio 1948-49, rimarrebbe abrogata. Ma ciò va messo in evidenza.

Sappiamo che cosa pensa sulla questione il Governo? Quindi, anche per questa ragione, sono concorde con l'onorevole Corbino che cioè l'esame di questa proposta di legge deve essere rinviato.

Concordo altresì con l'onorevole Scoca circa un po' di confusione che si fa nell'articolo stesso perché, mentre si parla di relazione economica del Paese, si conclude « e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese, dal Comune allo Stato ».

Qui si fa confusione fra economia e finanza e su questo argomento mi permetterei di chiedere un po' di tempo per poter studiare e proporre qualche cosa che sia confa-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1949

cente ai nostri desideri, cioè di contribuire anche col nostro studio a migliorare la situazione economica e finanziaria dello Stato.

TROISI. Sarei d'avviso di giungere ad una conclusione, perché c'è stato già un rinvio ed il Ministro del tesoro, nella sua esposizione, ha richiamato questa proposta di legge, quasi sollecitando l'altro ramo del Parlamento.

Ora, la presentazione alle Camere, insieme al rendiconto e ai bilanci di previsione, di una relazione economica generale è una innovazione che va accettata.

CORBINO. Non è una innovazione; è nella legge di contabilità dello Stato. Sono 88 anni che è così.

TROISI. Ma quell'ampiezza di cui è cenno nella proposta di legge è una innovazione. Accetterei la proposta di legge, lasciando impregiudicata la questione della data e nello stesso tempo eliminerèi quella parte « sul costo e rendimento » che complica, anche perché non c'è al momento attuale l'attrezzatura statistica necessaria per fare questo. Sarà compito del Ministero del tesoro di organizzarsi per avere i dati occorrenti. Non è compito nostro. Dunque, lasciamo impregiudicata la data e fermiamoci alla esposizione sulla situazione economica del Paese.

PRESIDENTE. Io lascierei la dizione « insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione » C'è da risolvere però la seconda questione e cioè se la Commissione concorda con quella del Senato per avere una relazione sulla situazione economica del Paese e sul costo e rendimento dei servizi, che dovrebbe essere presentata insieme ai bilanci. Questa disposizione è stata aggiunta dalla competente Commissione del Senato; però a me sembra che le due cose non leghino.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Dò lettura dell'articolo unico:

« Nel mese di gennaio il Ministro del tesoro presenta al Parlamento — insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione dell'esercizio venturo — una relazione generale sulla situazione economica del Paese e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese dal Comune allo Stato ».

Se i colleghi sono d'accordo, io direi di approvare solamente la prima parte dell'articolo sostituendo alle parole « nel mese di gennaio » le altre « ogni anno » e di sopprimere l'ultima parte, ossia le parole « e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel

quadro generale dell'ordinamento del Paese dal Comune allo Stato », pregando l'onorevole Ministro di discutere la questione al Senato con i proponenti. Una vera urgenza non c'è; la proposta di legge potremmo ancora rimandarla. Però, credo che convenga dare questa prova di deferenza per l'altra Assemblea. Prego l'onorevole Relatore di fare una relazione scritta.

Pongo ai voti l'articolo unico così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Disegni di legge.

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (617):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Esecuzione delle volture sugli antichi catasti. (632):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge del senatore Ruini ed altri:

Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese. (160):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,30.